



APERTURA BAR PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DI UN CIRCOLO

Un circolo si costituisce senza alcuna autorizzazione di pubblica sicurezza e senza alcun permesso o autorizzazione di qualsiasi altra autorità pubblica. Il circolo può sempre indire riunioni alle quali siano ammessi oltre i soci anche altri cittadini non soci. Inoltre al circolo è garantita la più ampia libertà di pensiero e di propaganda attraverso il mezzo scritto e qualsiasi altro mezzo di diffusione.

Per i circoli che vogliono somministrare alimenti e bevande a favore dei soci, vale la disciplina dalla legge 287/91, che si applica anche agli spacci interni delle associazioni. Inoltre, devono dotarsi della relativa autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 86 c. 2 del TULPS, concessa dal sindaco in base all'esame di alcuni requisiti di tipo urbanistico, edilizio e sanitario, riferiti alla sede sociale.

L'autorizzazione comunale per la somministrazione di alimenti e bevande si sostanzia come un atto dovuto. Il rilascio di questa autorizzazione è infatti subordinato unicamente al possesso, da parte del richiedente, dei seguenti requisiti:

- la produzione del certificato penale e carichi pendenti del presidente dell'associazione;
- le autorizzazioni igienico sanitarie per i locali (rilasciata dall'Asl di competenza) e per i soggetti addetti alla produzione e alla vendita di sostanze alimentari e bevande;
- la presenza dei requisiti di sorvegliabilità del locale secondo le disposizioni emanate dal ministro dell'interno;
- la conformità della destinazione d'uso degli immobili in cui si intende esercitare l'attività di somministrazione (non possono essere utilizzati come circolo locali destinati ad uso abitativo);

L'associazione deve presentare domanda di autorizzazione ai competenti uffici comunali. La domanda si sostanzia in una denuncia di inizio attività, in cui si attesta la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. Il legale rappresentante dell'associazione dovrà dichiarare:

- l'ente di promozione a cui l'associazione è affiliata;
- il tipo di attività che il circolo intende svolgere;
- la sede e la superficie dei locali del circolo associativo;
- il rispetto delle condizioni previste dall'art 148 del D.P.R. 917/1986;
- che il locale dove viene esercitata la somministrazione è conforme alle norme in materia edilizia, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza imposti dal Ministero dell'Interno ai sensi della legge 25.08.1991 n. 287.

Presentata la denuncia di inizio attività, con tutta la documentazione necessaria, il Comune provvederà a trasmetterla alla ASL competente per il rilascio del parere di idoneità sanitaria. Dalla presentazione della denuncia il Comune ha un termine perentorio di 60 giorni per concedere l'autorizzazione o per negarla. Decorso tale termine senza una formale comunicazione di diniego, l'autorizzazione si intende concessa. L'eventuale diniego dovrà invece essere motivato e potrà essere oggetto di impugnazione al TAR regionale.



Il sindaco che rilascia la licenza potrà fissare delle prescrizioni a cui l'associazione dovrà attenersi, come l'obbligo di chiusura ad una determinata ora, il divieto di vendita per asporto, il divieto di accesso dalla pubblica via ai locali di somministrazione.

Altre prescrizioni riguardano i requisiti di sorvegliabilità dei locali:

- i locali non devono avere accesso diretto a strade, piazze o altri luoghi pubblici (ma spesso è sufficiente che ci sia una doppia porta d'accesso);
- all'esterno dei locali non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività del circolo.

Da rilevare che quando la somministrazione di alimenti e bevande è svolta direttamente dal circolo non è necessaria l'iscrizione al REC presso la camera di commercio.

Oltre alla somministrazione di alimenti e bevande, nel circolo è possibile organizzare attività di intrattenimento, quali, musica, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, feste, scuole di ballo, concerti ecc... Per svolgere tali attività è necessario il rispetto della normativa sui pagamenti dei diritti d'autore (SIAE) e degli oneri assistenziali e previdenziali per gli artisti retribuiti (ENPALS). Inoltre sono necessarie:

- la licenza per pubblici intrattenimenti;
- la licenza per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, accademie, feste da ballo e altri simili spettacolo;
- la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo.

Riguarda invece le prescrizioni per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo (art 84. Legge P.S.) e le relative autorizzazioni di pubblica sicurezza, queste non sono applicabili ai circoli se rispettano le seguenti caratteristiche:

- se sono riservate ai soci e con capienza inferiori a 100 posti, in tal caso devono dotarsi unicamente del certificato di agibilità rilasciato dall'amministrazione comunale;
- se riservati ai soli soci, ma con capienza superiore 100 posti, devono dotarsi del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

Sono inoltre possibili lo svolgimento di giochi leciti e carte da tavolo, giochi elettronici e biliardi e biliardini, sempre previa autorizzazione comunale e l'organizzazione di lotterie, tombole, pesche di beneficenza, per finanziare l'associazione, previa comunicazione al prefetto e al sindaco.